



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PELAGO

Via Boccaccio 13 50065 – San Francesco di Pelago – (FI)

Tel. 0558368007 Tel. e fax 0558325407

fic83100c@istruzione.it www.scuolepelago.it

P.IVA 80037350487

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DELLA CONNESSIONE AD INTERNET

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso delle risorse informatiche dell'Istituto dell'Istituzione scolastica (rete, apparecchiature e risorse infrastrutturali, patrimonio informativo e software).

Il presente regolamento si applica a tutti gli utenti interni che sono autorizzati ad accedere alla rete della scuola: impiegati amministrativi, docenti, collaboratori scolastici e alunni. Si applica anche a taluni utenti esterni, quali i collaboratori esterni e le ditte fornitrici di hardware e/o software e che effettuano attività di manutenzione.

Art. 2 Diritti e Responsabilità

Ogni utente è responsabile civilmente e penalmente del corretto uso delle risorse informatiche, dei servizi/programmi ai quali ha accesso e dei propri dati. Tutti i soggetti interagenti col sistema informatico dell'Istituto sono anche responsabili di eventuali danni erariali conseguenti.

Tutti gli utenti che utilizzano internet devono rispettare:

- La legislazione vigente applicata alla comunicazione su internet
- La netiquette (etica e norme di buon uso dei servizi di rete)

Tutte le parti chiamate in causa dal presente documento devono leggerlo attentamente per accertarsi di averlo compreso in tutte le sue parti e di recepirne i contenuti.

Per gli studenti ed il personale docente l'accesso ad internet è un privilegio ed un diritto.

La scuola propone di utilizzare internet al fine di promuovere l'eccellenza in ambito didattico, attraverso la condivisione delle risorse, l'innovazione e la comunicazione.

Il curriculum scolastico prevede che **gli studenti** imparino a reperire materiale, recuperare documenti e scambiare informazioni attraverso l'uso delle TIC. L'accesso ad internet diventa strumento di acquisizione del sapere che si affianca agli strumenti tradizionali e lo rende oggetto di particolare attenzione per la formazione dei giovani.

Per i **docenti**, la possibilità di accedere da scuola alle risorse documentarie tramite internet diviene un fattore imprescindibile per lo svolgimento della professione e per un uso corretto ed efficace delle nuove tecnologie per la didattica. Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on line, di stabilire obiettivi chiari nell'uso di internet e di insegnarne un uso accettabile e responsabile.

Per il **personale ATA**, oltre alle attività legate alle proprie mansioni, l'utilizzo di internet è consentito e promosso per tutte quelle attività legate all'aggiornamento e formazione del proprio profilo professionale.

Art. 3 Utilizzo dei PC fissi e portatili di proprietà della scuola

Il personal computer affidato al dipendente è uno strumento di lavoro. Ogni utilizzo non inerente all'attività professionale può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza. Pertanto:

- L'uso dell'elaboratore con profilo di accesso specifico (utenti con profilo Amministratore, Registro elettronico, piattaforma di e-Learning, account individuali riservati...) deve essere protetto da password; essa non deve essere divulgata.
- Il personal computer deve essere **spento al termine dell'orario delle lezioni o di servizio**.
- Al termine di qualunque sessione riservata di lavoro è **obbligatorio uscire dall'account**.
- È vietato installare autonomamente programmi informatici sui server e sui Pc salvo autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico o del personale da esso indicato, in quanto sussiste il grave pericolo di portare virus informatici o di alterare la stabilità dell'elaboratore.
- È vietato scaricare da internet software non autorizzati. In generale, i software utilizzabili sono solo quelli autorizzati dalla scuola.
- È vietato modificare le caratteristiche impostate sul proprio Pc, salvo con autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico o del personale da esso indicato.
- **Non è consentito salvare files contenenti dati sensibili sui PC a cui possono accedere gli studenti.**
- Per utilizzare Pen Drive, CD ROM o altri supporti di memorizzazione personali è necessario sottoporli a controllo antivirus. Durante le attività, gli studenti non possono utilizzare file eseguibili (salvo gli applicativi di comune utilizzo) e utilità di sistema.

Il sistema informatico della scuola è provvisto di software antivirus aggiornato.

La scuola pone in atto le misure preventive in suo possesso, ma ogni utente è informato che, considerata la vastità della problematica, esiste il pericolo reale di infettare il proprio supporto sul sistema della scuola, di conseguenza la scuola declina ogni responsabilità da ogni incidente che possa verificarsi da un eventuale infezione da virus.

Art. 4 Utilizzo della rete informatica

La rete didattica dell'istituto è fisicamente separata dalla rete amministrativa.

Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi; pertanto qualunque file che non sia legato all'attività lavorativa non può essere dislocato in queste unità.

Il Dirigente Scolastico o il personale da esso indicato può in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterranno essere pericolosi per la sicurezza o in violazione del presente regolamento sia sui PC degli incaricati sia sulle unità di rete.

Le password d'ingresso alla rete ed ai programmi sono segrete e non vanno comunicate a terzi.

Nell'utilizzo della rete informatica è fatto divieto di:

- Agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare operatività della Rete e ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per altri utenti.
- Effettuare trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, dati, ecc).
- Installare componenti hardware non compatibili con l'attività istituzionale.
- Rimuovere, danneggiare o asportare componenti hardware.
- Utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare le attività di altri utenti, per leggere, copiare o cancellare file e software di altri utenti.
- Utilizzare software visualizzatori di pacchetti TCP/IP (sniffer), software di intercettazione di tastiera (keygrabber o keylogger), software di decodifica password (cracker) e più in generale software rivolti alla violazione della sicurezza del sistema e della privacy.
- Usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi.

Art. 5 Utilizzo di internet

La scuola non può farsi carico della responsabilità per il materiale trovato su internet o per eventuali conseguenze causate dalla navigazione.

Gli studenti imparano ad utilizzare i metodi di ricerca su internet, che includono l'uso dei motori di ricerca, e devono essere pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono in rete. Devono essere educati a riconoscere e ad evitare gli aspetti negativi di internet come la pornografia, la violenza, il razzismo e lo sfruttamento dei minori. Agli studenti non deve essere sottoposto materiale di questo tipo e se ne venissero casualmente a contatto dovrebbero sempre riferire l'indirizzo internet (URL) ai responsabili.

Inoltre, l'utilizzo di internet comporta una serie di rischi che possono avere ripercussioni sulla gestione degli archivi sia di dati comuni sia sensibili:

- rischio interno relativo all'utilizzo della rete da parte di personale non autorizzato ad accedere ai dati;
- rischio esterno dovuto ad intrusioni nel sistema da parte di hacker/cracker;
- rischio interno dovuto ad intrusioni da parte di studenti;
- rischio interno/esterno di scaricamento di virus, Trojan e worm tramite posta elettronica e/o operazioni di download.

Nell'uso di internet **non sono consentite** le seguenti attività:

- l'uso di internet per motivi personali;
- l'accesso a siti inappropriati (esempio siti pornografici, di intrattenimento, ecc.);
- lo scaricamento di software e di file non necessari all'attività istituzionale;
- utilizzare programmi per la condivisione e lo scambio di file in modalità peer to peer;
- accedere a flussi in streaming audio/video da Internet per scopi non istituzionali;
- un uso che possa in qualche modo recare qualsiasi danno all'Istituto o a terzi.

La connessione wi-fi della scuola avviene tramite password, che può essere resa nota **solo al personale in servizio presso l'Istituzione** (docenti, personale tecnico-amministrativo e personale ATA).

Gli studenti non possono accedere ad internet se non sotto la supervisione di un docente.

Art. 6 Utilizzo della posta elettronica assegnata dall'istituto

La casella di posta assegnata dall'Istituto è uno strumento di lavoro e le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del loro corretto utilizzo.

- È fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica della struttura per la partecipazione a dibattiti, forum o mailing-list che esulino dagli scopi della scuola.
- È obbligatorio controllare i file attachments (allegati) di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web, HTTP o FTP non conosciuti) e accertarsi dell'identità del mittente.
- Non è consentita la trasmissione a mezzo di posta elettronica di dati sensibili, confidenziali e personali di alcun genere, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e inerenti le ragioni di servizio.
- Non è consentito inviare tramite posta elettronica informazioni quali user-id, password, configurazioni della rete interna, indirizzi e nomi dei sistemi informatici.
- Previa autorizzazione dei tutori legali, un indirizzo e-mail può essere attribuito ad un gruppo di studenti o ad una classe nel caso di attività didattiche che prevedano scambio di informazioni con altri gruppi di studenti o classi nell'ambito di una precisa programmazione di una disciplina. Nell'uso di tale account, gli studenti devono attenersi al presente regolamento e riferire al docente o ai responsabili delle TIC se ricevono e-mail offensive; non devono rivelare dettagli o informazioni personali loro o di altre persone di loro conoscenza come indirizzi, numeri di telefono od organizzare incontri fuori dalla scuola.

Art. 7 Utilizzo delle password

Le password di ingresso alla rete, di accesso ai programmi e dello screensaver sono previste ed attribuite dai referenti di sistema.

Nel caso si sospetti che la password abbia perso la segretezza, deve essere immediatamente sostituita, dandone comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

Qualora l'utente venisse a conoscenza delle password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia, per iscritto, al Dirigente Scolastico.

Art. 8 Utilizzo dei supporti magnetici

Tutti i supporti magnetici riutilizzabili (dischi, nastri, DAT, chiavi USB, CD e DVD) contenenti dati sensibili e giudiziari devono essere trattati con particolare cautela onde evitare che il loro contenuto possa essere recuperato. I supporti magnetici contenenti dati sensibili e giudiziari (disciplinare tecnico Privacy) devono essere custoditi in archivi chiusi a chiave. Tutti i supporti magnetici riutilizzabili (dischetti, nastri, DAT, chiavi USB, CD riscrivibili e DVD) obsoleti devono essere consegnati al Dirigente Scolastico per l'opportuna distruzione.

Ogni qualvolta si procederà alla dismissione di un Personal Computer il Dirigente Scolastico o il personale da esso autorizzato provvederà alla distruzione o all'archiviazione protetta delle unità di memoria interne alla macchina stessa (hard-disk, memorie allo stato solido).

Art. 9 Utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo

L'utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo (carta, inchiostro, toner, supporti digitali come CD e DVD) è riservato esclusivamente ai compiti di natura strettamente istituzionale.

Devono essere evitati in ogni modo sprechi dei suddetti materiali o utilizzi eccessivi.

È cura dell'utente effettuare la stampa dei dati solo se strettamente necessaria e di ritirarla prontamente dai vassoi delle stampanti comuni.

Art. 10 Utilizzo di altre strumentazioni informatiche di proprietà della scuola

L'utilizzo di qualunque **hardware** di proprietà della scuola (LIM, proiettori, Smart TV ecc.) è responsabilità degli utenti.

Non ne è consentito l'uso se non per scopi strettamente didattici.

Gli studenti e il personale esterno (tecnici informatici e consulenti) possono accedervi solo in presenza di un docente.

Gli utenti sono responsabili anche della manutenzione ordinaria (pulizia dei filtri e degli schermi, corretto stato dei cavi di alimentazione, conservazione di pennarelli, puntatori, telecomandi, ecc.).

Si ricorda che:

- gli schermi possono e devono essere puliti solo con un panno asciutto;
- la polvere è estremamente dannosa per le apparecchiature informatiche, e quindi si richiede e una particolare cura da parte degli utenti (non utilizzare il gesso vicino a PC e LIM, non appoggiare gli apparecchi a terra o in luoghi in cui si possano impolverare o bagnare).

Per preservare la durata delle lampade dei proiettori (anche delle LIM):

- non lasciare accesi gli schermi ed i proiettori per lungo tempo inutilizzati;
- non accendere e spegnere rapidamente i proiettori, ma attendere il necessario tempo di raffreddamento.
- spegnere il proiettore se dà messaggi riguardanti il surriscaldamento e la necessità di controllare il flusso d'aria; una volta completato il raffreddamento, controllare la pulizia del filtro;
- effettuare una pulizia periodica del filtro.

Tutte le apparecchiature informatiche devono essere spente alla fine delle lezioni o comunque alla fine delle attività didattiche.

I **software** di proprietà della scuola devono essere conservati presso la Segreteria didattica; è compito dei docenti che li utilizzano assicurarsi che i supporti su cui sono conservati (CD, DVD, chiavi USB ecc.) e le password per l'installazione non vengano smarrite.

Art. 10 Utilizzo di apparecchiature informatiche personali

Per quanto riguarda l'utilizzo di apparecchiature informatiche personali (PC portatili, smartphone, tablet) all'interno dei locali scolastici, tutti gli utenti sono tenuti a rispettare il presente regolamento con specifico riferimento agli art. 4, 5, 6 e 11, prestando particolare attenzione alla tutela della Privacy.

È fatto divieto agli studenti di utilizzare tali apparecchiature, salvo specifica autorizzazione degli insegnanti per motivazioni strettamente didattiche.

Art. 11 Osservanza delle disposizioni in materia di Privacy

È obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di Privacy del GDPR 679/2016 e alle misure minime di sicurezza previste, come indicate nella lettera di designazione di RESPONSABILE del trattamento dei dati.

Art. 12 Dirigente e Amministratori di Sistema

Solo il Dirigente Scolastico può fornire l'autorizzazione a personale interno o esterno per:

- gestire l'hardware e il software di tutte le strutture tecniche informatiche di appartenenza dell'Istituto, collegate in rete o meno;
- gestire esecutivamente (creazione, attivazione, disattivazione e tutte le relative attività amministrative) gli account di rete e i relativi privilegi di accesso alle risorse;
- utilizzare le password oppure le credenziali di accesso di amministrazione del sistema;
- solo se rientranti nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori, eseguire le seguenti attività:
 - Monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete, dei computer e degli applicativi;
 - Creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque account o privilegio;
 - Rimuovere programmi software dalle risorse informatiche assegnate agli utenti;
 - Rimuovere componenti hardware dalle risorse informatiche assegnate agli utenti.

Sub Allegato 1

La legge sul diritto d'autore

Negli ultimi 15 anni, a partire dalla direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela del software, la spinta dell'Unione europea è stata determinante in materia di diritto d'autore al fine di evitare differenze ed incertezze normative negli stati membri. Anche nell'ordinamento italiano tali disposizioni comunitarie sono state recepite mediante una serie di decreti (D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, *“Attuazione della Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati”*; D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, *“Attuazione della Direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli”*; D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, *“Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione”*) che, di fatto, hanno aggiornato la Legge 22 aprile 1941, n. 633 (la cosiddetta *“Legge sul diritto d'autore”*).

La legge sul diritto d'autore tutela:

1. le opere letterarie;
2. le opere musicali;
3. le opere coreografiche e pantomimiche;
4. le opere delle arti figurative;
5. i disegni e le opere dell'architettura;
6. le opere dell'arte cinematografica;
7. le opere fotografiche;
8. i programmi per elaboratore;
9. le banche di dati;
10. il disegno industriale /design.

Il diritto d'autore nasce con la creazione dell'opera stessa; vi sono due categorie di diritti tutelati:

- diritti morali, non cedibili a terzi (essere riconosciuto autore dell'opera, mantenere l'opera inedita, opporsi a modifiche);
- diritti patrimoniali, cedibili a terzi e che si estinguono dopo 70 anni dalla morte dell'autore (riproduzione in esemplari, comunicazione e distribuzione, noleggio e prestito, diffusione via etere).

La *“Legge sul diritto d'autore”* tutela sia da un punto civile (art. 156 e seguenti) sia da un punto di vista penale (art. 171 e seguenti) le opere.

Tutte le opere dell'ingegno pubblicate su internet (testi, immagini, musica, ...) e i siti web, qualora siano creazioni intellettuali nuove ed originali, sono tutelate dalla *“Legge sul diritto d'autore”*; chi realizza l'opera ha *“il diritto di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale e derivata”*.

La condivisione tra utenti di opere protette dal diritto d'autore *“anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti [...] mediante reti e connessioni di qualsiasi genere”* è stata, a partire da quest'anno, oggetto di un intervento legislativo (il cosiddetto Decreto Urbani).

La Legge 21 marzo 2004, n. 128, con cui è stato convertito il D.L. 22 marzo 2004, n. 72 (detto Decreto Urbani) è finalizzata a contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno. Le disposizioni più significative stabiliscono che:

- il reato di duplicazione e diffusione abusiva di opere dell'ingegno viene punito qualora sia commesso per trarne profitto;
- in tale delitto è compreso espressamente l'uso della tecnologia peer-to-peer, quando non sia per uso personale;
- è necessario versare a favore della SIAE un *“compenso”* sul prezzo di supporti ottici e dei software di masterizzazione;
- nel caso in cui un'opera dell'ingegno venga pubblicata on-line, è obbligatorio fornire un avviso sull'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
- gli Internet Service Provider (ISP) hanno l'obbligo, su ordine dell'autorità giudiziaria, di rimuovere i contenuti dei siti che violano la normativa in esame, pena una sanzione amministrativa da € 50.000 a € 250.000 per chi non coopera.